

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Marco Santaroni, dal Dott. Andrea Baldanza, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 1 febbraio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“

(247) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: REMO RUSCITTI (Segretario con delega di rappresentanza della Società L. Canistro Srl) E DELLA SOCIETÀ L. CANISTRO Srl - (N°. 3588/126pf10-11/MS/vdb del 9.12.2010).

Con provvedimento del 9 dicembre 2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Sig. Remo Ruscitti, Segretario con delega di rappresentanza della Società L. Canistro Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., anche in relazione all'art. 10, comma 2 C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver formato e rilasciato una copia della lista di svincolo 2009, N°. 11.525, contenente la barratura del nominativo Iachetti, difforme dall'originale depositato, e per aver attestato con la sottoscrizione della dichiarazione 13.1.10 lo svincolo del medesimo calciatore, contrariamente alla reale posizione dello stesso.

La Società L. Canistro Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Segretario con delega di rappresentanza.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Remo Ruscitti e la Società L. Canistro Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Remo Ruscitti e la Società L. Canistro Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, C.G.S. [“pena base per il Sig. Remo Ruscitti, sanzione dell'inibizione per mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); pena base per la Società L. Canistro, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a € 1.330,00 (Euro milletrecentotrenta/00)].

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) per il Sig. Remo Ruscitti;*
- *ammenda di € 1.330,00 (Euro milletrecentotrenta/00) per la Società L. Canistro Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Marco Santaroni, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 1 febbraio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(294) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE ALBERANI (Presidente della Società ASD Il Senio Alfonsine Fusignano) GIOVANNI PEDERZOLI (Presidente della Società SSD Imolese Calcio 1919), PAOLO BAGNOLI (Presidente della Società ASD Real Senio 2009) E DELLE SOCIETÀ AC CESENA Spa, ASD IL SENIO ALFONSINE FUSIGNANO, SSD IMOLESE CALCIO 1919 E ASD REAL SENIO 2009 - (N°. 7120/689pf09-10/SS/en del 26.5.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 28 aprile 2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Daniele Alberani, Presidente della ASD Il Senio Alfonsine-Fusignano, il Signor Giovanni Pederzoli, Presidente della SSD Imolese Calcio, il Signor Paolo Bagnoli, Presidente della ASD Real Senio 2009, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; l'AC Cesena Spa ai sensi dell'art 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati; l'ASD Il Senio Alfonsine Fusignano, SSD, l'Imolese Calcio 1919, l'ASD Real Senio 2009 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti.

I deferiti non facevano pervenire le proprie memorie difensive nei termini previsti, fatta eccezione per l'AC Cesena Spa.

All'odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e i difensori dei deferiti Signor Daniele Alberani, ASD Il Senio Alfonsine-Fusignano, Signor Paolo Bagnoli, e ASD Real Senio 2009, i quali hanno presentato istanza di applicazione della pena ex art. 23, CGS.

In relazione a tali istanze, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che prima dell'inizio del dibattimento i Sig.ri Daniele Alberani, Paolo Bagnoli e le Società ASD Il Senio Alfonsine Fusignano, ASD Real Senio 2009 e AC Cesena Spa, tramite i loro difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, C.G.S., [“pena base per i Sig.ri Daniele Alberani, Paolo

Bagnoli sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) ciascuno, diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a giorni 40 (quaranta) ciascuno; pena base per le Società ASD Il Senio Alfonsine Fusignano e ASD Real Senio 2009, ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) ciascuno, diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a € 1.000,00 (Euro mille/00) ciascuno; pena base per le Società AC Cesena Spa, ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a € 2.000,00 (Euro duemila/00);].

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) ciascuno per i Sig.ri Daniele Alberani, Paolo Bagnoli;*
- ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) ciascuno per le Società ASD Il Senio Alfonsine Fusignano e ASD Real Senio 2009;*
- ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per la Società AC Cesena Spa;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il Procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Giovanni Pederzoli e della Società SSD Imolese Calcio 1919.

Nel proseguimento, la Procura Federale ha chiesto l'applicazione per il Signor Giovanni Pederzoli della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e per la SSD Imolese Calcio 1919 della sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

Dall'esame della documentazione allegata al deferimento emerge che per la stagione sportiva 2009/2010, il Signor Ivan Zauli esercitava l'attività di tecnico contemporaneamente per diverse Società. Tale irregolarità, messa in luce da una segnalazione dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio-Gruppo Reggio Emilia, veniva comprovata con varie testimonianze e articoli giornalistici.

Risulta accertato, pertanto, che, durante la stagione calcistica 2009/2010, il tecnico Zauli ha prestato la propria attività a favore del Cesena Calcio, dell'ASD Il Senio, dell'ASD Real Senio 2009 e dell'Imolese Calcio 1919.

Alla luce di quanto esposto è evidente la responsabilità del Presidente dell'Imolese Calcio 1919, che si è avvalso di una prestazione lavorativa ascrivibile al tecnico Signor Zauli, traendone, di fatto, benefici per la propria squadra.

Per tali motivi, il Signor Giovanni Pederzoli, Presidente della SSD Imolese Calcio, deve ritenersi responsabile della violazione di cui all'art 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 delle NOIF.

Da tale affermazione di responsabilità deriva che a carico dell'Imolese Calcio 1919 è configurabile una responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

In conclusione, all'esito del dibattimento sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei deferiti, che devono essere condannati alle sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- per il Signor Giovanni Pederzoli, quale Presidente della SSD Imolese Calcio 1919, l'inibizione per mesi 2 (due);
- per l'SSD Imolese Calcio 1919, l'ammenda di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

(338) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO GUIDI, MARIO BATTAGLINI, PAOLO FALUGI, PAOLO BISIO, MARIO DI LORENZO (Dirigenti della Società AC Pisa 1909 SSD Srl), CARLO BATTINI (Presidente della Società AC Pisa 1909 SSD Srl) E DELLA SOCIETÀ AC PISA 1909 SSD Srl - (N°. 8356/904pf09-10/SS/Segr del 26.5.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 Maggio 2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Marcello Guidi, il Signor Mario Battaglini, il Signor Paolo Falugi, il Signor Paolo Bisio, il Signor Mario Di Lorenzo all'epoca dei fatti dirigenti della Società AC Pisa 1909, il Signor Carlo Battini, all'epoca dei fatti Presidente della Società AC Pisa 1909, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S.; nonché la Società AC Pisa 1909 SSD a rl per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del G.C.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per la condotta ascrivibile al proprio Presidente e ai propri tesserati.

In particolare, venivano deferiti il Signor Marcello Guidi anche in relazione all'art. 23, comma 1, delle NOIF per avere, nel corso della stagione sportiva 2009-2010 assunto la conduzione tecnica della squadra in assenza di abilitazione; il Signor Battaglini, il Signor Falugi, il Signor Bisio ed il Signor Di Lorenzo in relazione all'art. 61, comma 1 delle NOIF, per aver sottoscritto delle distinte ufficiali di gara indicando il Signor Guidi, non abilitato, come allenatore; infine, il Signor Battini in riferimento all'art. 23, comma 1 delle NOIF, per aver consentito al Signor Guidi di svolgere attività di allenatore pur senza titolo, per non aver nominato un tecnico abilitato e per aver comunque sottoscritto la domanda di partecipazione al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi del CR Toscana utilizzando dati infedeli riguardanti la posizione federale del Signor Guidi.

Soltanto i deferiti Sigg. Battini, Battaglini, Bisio e Di Lorenzo, nonché la Società AC Pisa facevano pervenire le proprie memorie difensive nei termini previsti.

All'odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e i difensori dei deferiti Signor Marcello Guidi, Signor Mario Battaglini, Signor Paolo Bisio, Signor Mario

Di Lorenzo, Signor Carlo Battini e AC Pisa 1909, i quali hanno presentato istanza di applicazione della pena ex art. 23 CGS.

In relazione a tali istanze, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che prima dell'inizio del dibattimento i Sig.ri Marcello Guidi, Mario Battaglini, Paolo Biso, Mario Di Lorenzo, Carlo Battini e la Società AC Pisa SSD 1909 Srl, tramite i loro difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, C.G.S., [“pena base per il Sig. Marcello Guidi, sanzione dell'inibizione per giorni 135 (centotrentacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a giorni 90 (novanta); pena base per i Sig.ri Mario Battaglini, Paolo Biso, Mario Di Lorenzo, sanzione dell'inibizione per giorni 65 (sessantacinque) ciascuno, diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a giorni 45 (quarantacinque) ciascuno; pena base per il Sig. Carlo Battini, sanzione dell'ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a € 500,00 (Euro cinquecento/00); pena base per la Società AC Pisa SSD 1909 Srl, sanzione dell'ammenda di € 2.250,00 (Euro duemiladuecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00)].

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 90 (novanta) per il Sig. Marcello Guidi;*
- inibizione di giorni 45 (quarantacinque/00) ciascuno per i Sig.ri Mario Battaglini, Paolo Biso, Mario Di Lorenzo;*
- ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento) per il Sig. Carlo Battini;*
- ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società AC Pisa SSD 1909 Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Nel proseguimento, la Procura Federale ha pertanto richiesto per il Signor Paolo Falugi l'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

Dall'esame della documentazione allegata al deferimento, la Società Pisa Calcio non comunicava nella domanda di iscrizione al campionato Allievi e Giovanissimi Regionali del CR Toscana il numero di tessera del Signor Guidi; sin seguito, la stessa Società comunicava un numero di tessera qualificando il Signor Guidi inizialmente come allenatore

di base, ma in seguito quale istruttore di giovani calciatori della squadra Giovanissimi Regionali.

Successivamente ai sopra esposti accadimenti, il Pisa AC chiedeva al Presidente del CRT una deroga a favore del Signor Guidi per la conduzione della squadra Giovanissimi Regionali, che però veniva negata.

Accertato, pertanto, che il Signor Marcello Guidi ha assunto la conduzione tecnica della squadra Giovanissimi Regionali dell'AC Pisa Calcio, comparando nella distinta di 20 gare, nel corso della stagione sportiva 2009-2010, senza avere la prescritta abilitazione e senza averla mai conseguita, neanche in epoca successiva, ne deriva che il Signor Paolo Falugi è responsabile di aver sottoscritto due distinte ufficiali di gara della squadra Giovanissimi Regionali della AC Pisa 1909 SSD a rl, indicando il nominativo del Signor Marcello Guidi quale allenatore, che risultava privo della necessaria abilitazione tecnica.

Per tali motivi il deferito è responsabile della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 61, comma 1 delle NOIF.

In conclusione, all'esito del dibattimento sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del deferito che deve essere condannato alle sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina a carico del Sig. Paolo Falugi la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due).

(288) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NELIO TABOGA (Presidente della Società ASD Manzanese) E DELLA SOCIETÀ MANZANESE ▪ (N°. 7003/1280pf09-10/MS/vdb del 23.4.2010).

Il deferimento

Con atto del 23.4.2010, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Nazionale Disciplinare il Sig. Nelio Taboga, Presidente della ASD Manzanese, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto stabilito al punto 14) del C.U. LND N°. 1 SS 2009-2010 del 3/7/2009, per aver disatteso l'obbligo di depositare l'accordo economico oneroso/gratuito per la S.S. 2009/2010 per l'allenatore di 2° categoria Zanutta Michele, responsabile della Prima Squadra della ASD Manzanese e la ASD Manzanese, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del CGS, delle violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio allenatore.

Il Sig. Nelio Taboga, nella qualità di Presidente della ASD Manzanese ha fatto pervenire delle deduzioni, a difesa di quanto rilevato dalla Procura Federale, nella quali sostiene: che all'epoca dei fatti, in quanto neo-presidente, non era a conoscenza della normativa violata; che non sussisteva alcun accordo economico con l'allenatore Zanutta essendo le prestazioni rese a titolo gratuito e che il rapporto tra la squadra e l'allenatore è cessato in data del 16/2/2010; di non avere ricevuto le comunicazioni in data 15/9 e 13/11 del 2009 con le quali il Comitato Interregionale ha invitato la ASD Manzanese a depositare l'accordo in essere con l'allenatore; di riconoscere in ordine ai fatti enunciati dalla Procura Federale la propria responsabilità soggettiva nonché la responsabilità oggettiva della ASD Manzanese.

Alla riunione odierna, la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Nelio Taboga la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) e per la ASD Manzanese la sanzione dell'ammenda di Euro 3.000,00 (Euro tremila/00).

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento, le comunicazioni in data 15/9/2009 e 13/11/2009 inviate dal Comitato Interregionale alla ASD Manzanese e fornite di rapporto di avvenuta ricezione, nonché la ammissione di responsabilità del Presidente della ASD Manzanese circa il mancato deposito del rapporto in essere tra la squadra e l'allenatore, indicano che la ASD Manzanese si è resa inadempiente agli obblighi su di sé gravanti in base alla normativa violata.

La ASD Manzanese, quindi, ha disatteso l'obbligo di depositare l'accordo economico oneroso/gratuito per la SS 2009/2010 in essere con l'allenatore Michele Zanutta, così come disposto dal punto 14 del C.U. N°. 1 LND SS 2009/2010.

Le difese del Sig. Nelio Taboga non possono trovare accoglimento, essendo irrilevante la mancata conoscenza della normativa da parte del Presidente, nonché documentalmente contestata dalla Procura la ricezione da parte della ASD Manzanese delle comunicazione in data 15/9/2009 e 13/11/2009 inviate dal Comitato Interregionale.

L'accertato compimento dell'illecito comporta l'accoglimento del Deferimento e, in merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge alla ASD Manzanese la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) e al Sig. Nelio Taboga quella dell'inibizione per mesi 2 (due).

(352) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO D'AURIA (Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Vesevus Trecase) E DELLA SOCIETÀ ASD VESEVUS TRECASE ▪ (N°. 8534/1245pf09-10/AM/ma del 3.6.2010).

Il deferimento

Con atto del 3.6.2010, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Nazionale Disciplinare il Sig. Ferdinando D'Auria, Presidente della ASD Vesevus Trecase, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'ultimo comma dell'art. 31 del C.U. N°. 1 del 3/7/2009 per la stagione sportiva 2009/2010 della divisione calcio femminile, per non aver depositato presso i competenti Organi federali l'accordo economico per la stagione sportiva 2009/2010 e per aver fatto sedere in panchina, quale allenatore, un soggetto non tesserato; la ASD Vesevus Trecase ex art. 4 commi 1 e 2, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del CGS, delle violazioni ascritte al proprio Presidente e per la violazione ascritta al Sig. Marano Michele (ex art. 1 comma 5, CGS).

Alla riunione odierna, la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Ferdinando D'Auria l'inibizione per mesi 3 (tre) e per la ASD Vesevus Trecase l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto per i seguenti motivi.

▪ Sulla mancata comunicazione del rapporto economico;

La domanda di iscrizione - per la stagione 2009/2010 - al campionato di serie B nazionale formulata dalla ASD Vesevus Trecase alla FIGC – LND in data 3/7/2009 e le N°. 3 “distinte giocatori” delle giornate di gara del 11/10/2009, 01/11/2009 e 8/11/2009, indicano quale allenatore della squadra il Sig. Michele Marano.

La LND Divisione Calcio Femminile, con le comunicazioni del 18/1/2010 e 10/3/2010, ha chiesto il deferimento della ASD Vesevus Trecase, evidenziando il ruolo di allenatore del Sig. Michele Marano e segnalando che la ASD Vesevus Trecase si è astenuta dal depositare presso gli uffici competenti l'accordo economico in essere tra la squadra di calcio ed il tecnico per l'anno 2009/2010.

La documentazione posta a base del deferimento conferma, quindi, che la ASD Vesevus Trecase ha disatteso l'obbligo di depositare l'accordo economico oneroso/gratuito per la S.S. 2009/2010 in essere con l'allenatore Marano Michele, così come disposto all'art. 31 del C.U. N°. 1 del 3/7/2009 per la SS 2009/2010 della Divisione Calcio Femminile.

▪ Sul tesseramento del Sig. Michele Marano;

Sostiene la Procura Federale che il Sig. Ferdinando D'Auria, nella qualità di Presidente, della ASD Vesevus Trecase, avrebbe fatto sedere in panchina, quale allenatore, il Sig. Michele Marano, soggetto non tesserato, nelle giornate di gara del 11/10/2009, 01/11/2009 e 8/11/2009.

Dall'esame della documentazione agli atti il Sig. Michele Marano, sebbene risulti essere censito come “allenatore di base”, qualifica sufficiente per rivestire il ruolo di allenatore, non risulta tesserato con la ASD Vesevus Trecase, con conseguente impossibilità di sedere nella panchina della squadra.

La Procura Federale documenta la richiesta mediante le “distinte giocatori” delle giornate di gara del 11/10/2009, 01/11/2009 e 8/11/2009, nelle quali viene indicato come allenatore della squadra il Sig. Michele Marano.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge alla ASD Vesevus Trecase la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) e al Sig. Ferdinando D'Auria quella dell'inibizione per mesi 3 (tre).

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dal Dott. Andrea Baldanza, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 1 febbraio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(376) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLORIANO BUZZI (Presidente della Società US Canaro ASD) E DELLE SOCIETÀ ROVIGO CALCIO Srl E US CANARO ASD ▪ (N°. 9266/1574pf09-10/SS/fc del 25.6.2010).

In data 30 marzo 2010 il Gruppo Sportivo Bosarese avanzava reclamo in conseguenza della circostanza che il calciatore Nicola Rossetto aveva partecipato alla gara con l'US Canaro del 28 marzo 2010, sebbene il medesimo fosse tesserato come allenatore della giovanile del Calcio Rovigo. Il suddetto calciatore infatti risultava inserito quale accompagnatore del Rovigo Calcio in occasione dell'incontro del Campionato giovanissimi regionali, disputatosi nella stessa mattinata del 28 marzo 2010 contro il S. Sofia.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che il Signor Nicola Rossetto era stato effettivamente inserito nella distinta presentata dall'US Canaro quale calciatore, mentre nella distinta presentata dal Rovigo calcio risultava quale dirigente accompagnatore.

Tali fatti hanno determinato il deferimento:

- del Signor Buzzi Floriano, in qualità di Presidente della Società US Canaro per violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 40, comma 2 del NOIF, per aver consentito al Signor Nicola Rossetto, di tesserarsi quale calciatore pur essendo tecnico abilitato, in assenza di una necessaria istanza di sospensione dall'albo del settore tecnico;
- della Società US Canaro, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente ed al proprio tecnico, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS;
- della Società Rovigo Calcio a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascrivibile al suo dirigente accompagnatore.

In data odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la condanna delle parti deferite all'inibizione per mesi 3 (tre) per Buzzi, all'ammenda di Euro 300,00 (Euro trecento/00) per la Società Rovigo e di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00) per la Società Canaro.

Le richieste della Procura federale devono essere accolte in considerazione delle risultanze documentali acquisite in giudizio. La documentazione prodotta, infatti, dimostra, per tabulas, l'effettiva partecipazione, nello stesso 28 marzo 2010, del Signor Nicola Rossetto in qualità di dirigente accompagnatore all'incontro del Rovigo calcio, la mattina, e di calciatore del US Canaro, il pomeriggio, in assenza di qualsiasi sospensione dall'albo del settore tecnico.

P.Q.M.

In conseguenza di tale circostanza si afferma la responsabilità dei soggetti deferiti e, per l'effetto, si comminano le seguenti sanzioni: al Signor Buzzi Floriano, Presidente dell'US Canaro, 3 (tre) mesi di inibizione; all'US Canaro l'ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00); alla Società Rovigo Calcio l'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 1 febbraio 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete